

**Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di Gaby fissate per il giorno 9 novembre 2003.**

*(Delibera approvata nella seduta del 30 settembre 2003)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione"

- a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 683 del 25 agosto 2003, è stata fissata per il giorno 9 novembre 2003 l'elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale di Gaby;
- b) visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni;
- c) vista la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e successive modificazioni;
- d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;
- e) viste le "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003", approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
- f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

**ARTICOLO 1**

1. Alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale di Gaby, fissata per il giorno 9 novembre 2003, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in

materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003", e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e articolo 8, comma 1, delle "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003", decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 novembre 2003, salva una eventuale estensione sino al 23 novembre 2003 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.